



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Ente Pubblico non economico

Sede: Via Armando Diaz n. 89- 81031 Aversa - Codice Fiscale 90037380616 - mail:info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it - tel 081/19814660

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020-2022

Approvato nella seduta di Consiglio del 30/01/2020



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Ente Pubblico non economico

Sede: Via Armando Diaz n. 89- 81031 Aversa - Codice Fiscale 90037380616 - mail:info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it - tel 081/19814660

Disposizioni preliminari



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Ente Pubblico non economico

Sede: Via Armando Diaz n. 89- 81031 Aversa - Codice Fiscale 90037380616 - mail:info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it - tel 081/19814660

In attuazione della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” l’Ordine è tenuto a redigere un Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, come delineato anche nelle informative del CNDCEC n. 26 del 6 novembre 2014 e n.28 del 24 dicembre 2014.

Con lo stesso Piano, adottato in conformità alle indicazioni contenute nei Piani nazionale anticorruzione (PNA), si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il presente Piano ha validità per il triennio **2020-2022** e deve essere aggiornato **annualmente** entro il **31 gennaio** da parte del **Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza** dell’Ente e approvato dall’**Organo di indirizzo**.

Il Piano, pubblicato sul sito internet dell’Ordine nella sezione “Amministrazione Trasparente” contiene anzitutto una *mappatura* delle attività dell’Ordine che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione e la previsione degli *strumenti* che l’Ente intende attuare per la prevenzione di tale rischio, oltre a quelli già in uso.

Ai sensi di quanto previsto dal *d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33* attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano contiene anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Ordine, vista anche la delibera ANAC n. 1310/2016 e prende atto dei principi e delle indicazioni espresse dall’Autorità Anticorruzione nel **PNA 2016** (adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, che istituisce una parte speciale in tema di prevenzione della corruzione dedicata proprio agli ordini e ai collegi professionali, recependo la revisione e semplificazione, attuata con **D.Lgs. n. 97/2016**, delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 Anticorruzione e al D.Lgs. 33/2013) e **nei successivi PNA**.

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA¹.

¹ Il primo PNA, [PNA 2013](#), è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ottenuta l’approvazione dalla Civit – ANAC. A seguito delle modifiche organizzative e delle funzioni di ANAC, previste nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, l’Autorità ha adottato nel 2015 un [Aggiornamento](#) del PNA 2013 mettendo meglio a fuoco il sistema di valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e iniziando ad esaminare le cause, i rischi e le misure di prevenzione specifiche nel settore dei contratti pubblici e della sanità. Con il [PNA 2016](#), l’Autorità ha per la prima volta elaborato un proprio e nuovo Piano, sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno. L’obiettivo è stato quello di superare un’impostazione uniforme valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, al fine di fungere da supporto alle amministrazioni, impegnate in questo nuovo compito, attraverso l’individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore. Per questo tipo di approccio innovativo l’Autorità si è avvalsa della collaborazione degli operatori delle diverse tipologie di amministrazioni considerate ovvero di esperti del settore. Sono stati costituiti tavoli tecnici ed in quella sede si è svolta l’analisi suddetta. Questo metodo è stato apprezzato dal legislatore che lo ha tradotto in una apposita norma introdotta dal d.lgs. 97/2016. L’art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012, infatti, stabilisce ora: «Il Piano nazionale anticorruzione [...] inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione». Così, anche per gli Aggiornamenti [PNA 2017](#) e [PNA 2018](#), l’Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per **formulare indicazioni operative** nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Ente Pubblico non economico

Sede: Via Armando Diaz n. 89- 81031 Aversa - Codice Fiscale 90037380616 - mail:info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it - tel 081/19814660

Nelle parti generali le questioni affrontate hanno riguardato:

1. La strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e decentrato
2. Il processo di gestione del rischio di corruzione²
3. I soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza
4. Il PTPCT e gli atti di programmazione delle *performance*
5. I soggetti interni³ coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT.
6. Azioni e misure di prevenzione⁴

Considerato che nel tempo l'Autorità è dovuta tornare più volte sugli stessi temi, sia per adeguare gli indirizzi alle novità legislative, sia per tenere conto delle problematiche rilevate in sede.

alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie. Attualmente gli approfondimenti svolti nelle parti speciali sono, per quanto riguarda le amministrazioni:

- a) Piccoli Comuni - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- b) Semplificazioni per i Piccoli Comuni - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- c) Città Metropolitane - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- d) **Ordini e Collegi Professionali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;**
- e) Istituzioni Scolastiche - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- f) Autorità di Sistema Portuale – Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- g) La gestione dei commissari straordinari nominati dal Governo – Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- h) Le Istituzioni universitarie – Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- i) Agenzie Fiscali – Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Per quanto riguarda gli approfondimenti su specifici settori di attività o materie:

- a) Area di Rischio Contratti Pubblici – Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- b) Sanità - Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
- c) Sanità - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- d) Tutela e Valorizzazione dei Beni culturali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- e) Governo del Territorio - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- f) Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- g) **Gestione dei rifiuti - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.**

² L'analisi del contesto (esterno ed interno), la mappatura dei processi, la valutazione del rischio, il trattamento del rischio, l'attività di monitoraggio.

³ Gli organi di indirizzo e i vertici amministrativi, Il RPCT: ruolo, poteri, requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica, revoca, gli OIV.

⁴ La trasparenza e la nuova disciplina della **tutela dei dati personali** (Reg. UE 2016/679), i **Codici di comportamento**, La **rotazione ordinaria e straordinaria**, il ruolo strategico della **formazione**, l'obbligo di **astensione in caso di conflitto di interessi**, lo svolgimento di **incarichi d'ufficio- attività e incarichi extraistituzionali**, il **pantouflage**, la disciplina specifica in materia di **formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**, la verifica della **insussistenza di cause di inconferibilità**, la tutela del dipendente che effettua **segnalazioni di illecito (whistleblowing)**, la revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici disciplina, i **Patti di integrità negli affidamenti**



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Ente Pubblico non economico

Sede: Via Armando Diaz n. 89- 81031 Aversa - Codice Fiscale 90037380616 - mail:info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it - tel 081/19814660

consultiva e di vigilanza, **per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.** Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati.

Ciò al fine di **rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.**

Il presente Piano costituisce *documento programmatico* dell'Ordine (nel quale confluiscono finalità, istituti e linee di indirizzo che il Responsabile prevenzione corruzione ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del piano stesso) ed è stato redatto dal **RPCT** (funzionario dott. Antonio Bova), con il supporto del **Consigliere Tesoriere – Referente** (dott. Vincenzo Natale), del **Collegio dei Revisori** e della **struttura amministrativa (operatori di amministrazione dott. Aldo Aldo di Domenico e sig.ra Rosaria Maria Messina).**

Il piano potrà essere oggetto nel corso dell'anno 2020 di ulteriore ed eventuale approfondimento e integrazione, su proposta del RPCT, in adeguamento ad eventuali interventi normativi del Legislatore, alle Linee guida dell'Anac e di eventuali nuovi assetti organizzativi con la **collaborazione di professionalità sia tecniche** (quali l'avvocato amministrativista e il responsabile qualità che supporteranno il Consiglio dell'Ordine) sia **amministrative** (Consigliere Tesoriere, del Collegio dei Revisori e della struttura amministrativa)



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord
Ente Pubblico non economico

Sede: Via Armando Diaz n. 89- 81031 Aversa - Codice Fiscale 90037380616 - mail: info@odcecnapolinord.it
PEC: info@pec.odcecnapolinord.it - tel 081/19814660

Prevenzione della Corruzione



Introduzione

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione), aggiornata al **D.lgs.97/2016**, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della l. 6 novembre 2012, n. 190 e del **D.lgs 14 marzo 2013, n. 33**) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali.

La **nozione di corruzione** rilevante ai fini dell’applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La legge ha individuato, a seguito della Legge n. 135/2013, l’Autorità nazionale anticorruzione nell’ANAC ed attribuisce a tale autorità compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Alla medesima autorità compete inoltre l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione.

Ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare un proprio *Piano triennale di prevenzione della corruzione* con un’apposita Sezione dedicata alla *Trasparenza* e ad individuare il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza**.

L’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’Ordine è stato redatto tenendo debito conto delle disposizioni contenute nella normativa e nei Piani Nazionali Anticorruzione (da ultimo **PNA 2019**), e tenendo altresì conto della peculiare natura dell’Ente, delle attività istituzionali svolte e delle specificità organizzative e strutturali.

1. Analisi del contesto

1.1. Analisi del contesto esterno

Nella determinazione n. 12 del 28/10/2015 l’Anac ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’Amministrazione per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Occorre preliminarmente osservare come l’Ordine Professionale, per l’ampiezza delle funzioni espletate, si interrelaziona costantemente, nei diversi ambiti delle attività di competenza, con organismi istituzionali operanti in ambito locale, nazionale e, talvolta, europeo.

L’analisi del *contesto esterno* ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Ordine opera, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. E questo può avvenire sia in relazione al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l’attività.

Tale analisi viene elaborata esaminando i dati disponibili in materia di sicurezza, legalità e anticorruzione della Regione Campania con particolare riferimento alle province di Napoli e Caserta (cui afferiscono i Comuni del circondario del Tribunale di Napoli nord).

Secondo i dati e le informazioni contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” per il 2017, trasmessa dal Ministro dell’Interno Salvini alla Presidenza della Camera dei deputati il 20 dicembre 2018 (Documento XXXVIII, numero 1, vol. 1 – p. 31, per le province di Napoli e Caserta, risulta quanto segue⁵.

⁵ “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” per il 2017, trasmessa dal Ministro dell’Interno Salvini alla Presidenza della Camera dei deputati il 20 dicembre 2019 (Documento XXXVIII, numero 1, vol. 1 – p. 31. La criminalità campana continua ad identificarsi sostanzialmente con la camorra napoletana in uno scenario delinquenziale in perenne evoluzione, ove sono presenti gruppi emergenti, capeggiati da giovani boss particolarmente agguerriti ma privi di una strategia unitaria, e clan più strutturati che mostrano un’elevata capacità di inquinare le dinamiche imprenditoriali e di svolgere un’imponente attività di riciclaggio. Tra i gruppi maggiormente operativi in tale contesto si segnalano i “Mallardo”, i “Contini”, i “Licciardi”, i “Polverino” e i “Moccia”. Il controllo militare del territorio rimane l’esigenza primaria per gestire le attività illecite, accrescere i profitti, garantire coperture logistiche anche per i latitanti, assicurare un bacino per il reclutamento delle “nuove leve” ed intimidire la collettività. Con riguardo a quest’ultimo obiettivo, si annovera la modalità delle “stese”, sempre più frequenti. Si



Nell'ultimo quinquennio gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali” a livello nazionale hanno evidenziato un andamento altalenante. In particolare:

- nel 2013 sono stati registrati 674 episodi;
- nel 2014 si è registrato un aumento del 19,4% con 805 casi rispetto ai 674 del 2013;
- nel 2015 si è evidenziata una flessione del 23,1% con 619 episodi nei confronti degli 805 del 2014;
- nel 2016 si è verificato un incremento dell'11,9% con 693 eventi contro i 619 dell'anno precedente;
- nel 2017 il numero degli atti intimidatori è calato del 4,7% con 660 atti in confronto ai 693 del precedente anno.

Nel 2017, rispetto al 2016, le 10 **regioni maggiormente colpite** dal fenomeno sono state, nell'ordine:

- ✓ Lombardia con 96 episodi (52 nel 2016);
- ✓ Puglia con 88 episodi (93 nel 2016)
- ✓ Calabria con 79 episodi (113 nel 2016);
- ✓ Sardegna con 66 episodi (77 nel 2016);
- ✓ Sicilia con 64 episodi (89 nel 2016);
- ✓ **Campania con 52 episodi (48 nel 2016);**
- ✓ Veneto con 47 episodi (34 nel 2016);
- ✓ Piemonte con 35 episodi (27 nel 2016);
- ✓ Lazio con 31 episodi (29 nel 2016);
- ✓ Liguria con 24 episodi (16 nel 2016).

Sul tema specifico dei reati contro la Pubblica Amministrazione – peculato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e abuso d'ufficio – è utile esaminare una recente ma ancora non aggiornata monografia che copre il periodo 2008-2015, con approfondimenti per singole regioni, elaborata dall'Ufficio Centrale di Statistica del Ministero dell'Interno sulla base dei dati forniti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Nel confronto con le rilevazioni relative alle altre regioni e al quadro nazionale, si riscontra che per l'Abuso d'ufficio, l'Omissione o il rifiuto di atti d'ufficio e il Peculato, la Campania è risultata, nel periodo in esame, il territorio con le più alte percentuali. Le punte massime per l'Abuso d'ufficio nel 2008 sono pari al 18,32% sul totale nazionale di 1.168 reati; per l'Omissione o rifiuto di atti d'ufficio nel 2014 sono del 21,7% su un totale di 1.198 e per il Peculato nel 2010 sono pari al 24,81% su 387 reati. Per quanto concerne gli altri reati esaminati si è riscontrato un andamento alterno con valori compresi tra il 10% e il 20%.

In questo contesto l'Ordine intende porre in essere azioni di prevenzione della corruzione attraverso il coinvolgimento dei portatori d'interesse promuovendo la conoscenza e l'osservanza della programmazione anticorruzione e trasparenza anche tra i consiglieri, i consulenti, i collaboratori a vario titolo e i fornitori, nella consapevolezza che la corruzione non è solo un freno alla crescita economica – con effetti distorsivi sulla distribuzione delle risorse, sulle esternalità e sui costi della produzione, oltre che sul rispetto dell'ambiente – ma è fattore che può arrivare a indebolire la fiducia nelle Istituzioni, riducendone la capacità di offrire servizi pubblici adeguati e condizioni favorevoli allo sviluppo, fino a compromettere la reputazione e la legittimità delle amministrazioni coinvolte.

L'Ordine intende portare a conoscenza dei soggetti suddetti il Codice di Comportamento del personale e intende inserire nei contratti/lettere di incarico una specifica clausola risolutiva espressa in caso di inosservanza del Codice medesimo.

registrano, inoltre, dinamiche relazionali tra le organizzazioni napoletane e la microcriminalità, che costituisce un'inesauribile fonte di “manovalanza”. La c.d. movida violenta, connotata talvolta dall'esplosione di colpi d'arma da fuoco o dall'uso di armi bianche, interessa di frequente giovani figli o stretti congiunti di esponenti di sodalizi camorristici. Nell'area casertana si conferma un rigido sistema oligarchico, che costituisce un soggetto economico criminale in grado di esprimere ramificazioni in altre regioni d'Italia ed all'estero. I principali clan locali sono rappresentati dalla complessa federazione dei “Casalesi”, composta dalle famiglie “Schiavone”, “Iovine”, “Bidognetti”, “Zagaria”, e dai “Belforte” di Marcianise. Nonostante i numerosi arresti di vertici e di affiliati, il potere dei clan si mantiene sempre integro ed inalterata risulta la capacità di sopraffazione manifestata sul territorio



L'Ordine ha assicurato la conoscenza del Piano e dei successivi aggiornamenti annuali attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

1.2. Analisi del contesto interno.

L'analisi del contesto interno ha ad oggetto gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che possono influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruzione. L'utilità dell'analisi del contesto interno si rileva particolarmente efficace per evidenziare il livello di complessità dell'Amministrazione.

L'Ordine, ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs n. 139 del 2005, è un Ente Pubblico Non Economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria **organizzazione** con appositi *regolamenti* nel rispetto delle *disposizioni di legge* ed è soggetto alla vigilanza del *Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili* e del *Ministero della Giustizia*.

Svolge attività istituzionali e attività aggiuntive rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici sia privati.

Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle **attività svolte dall'Ordine** è rinvenibile nelle attribuzioni ad esso conferite dal D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005.

Al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del circondario del Tribunale di Napoli Nord opera attraverso un'**organizzazione** composta dal **Presidente**⁶, dal **Consiglio**⁷ dell'Ordine (composto da 11 consiglieri), dall'**Assemblea**⁸ degli iscritti, dal **Collegio dei Revisori**⁹ (composto da tre membri), dal **Consiglio di Disciplina Territoriale** (composto da 11 membri), e dalla **Struttura amministrativa** composta da tre dipendenti in organico (di cui n. 1 funzionario area C (Collaboratore di Amministrazione) con posizione organizzativa di Direttore e 2 unità di personale area B operatori di amministrazione).

L'attuale pianta organica non prevede una figura dirigenziale. In attuazione del principio di separazione tra organo di indirizzo e amministrazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e alla l. 241 del 1990 e in considerazione delle piccole dimensioni dell'Amministrazione e della relativa pianta organica, alla luce del Pronto Ordine del Cndcec in materia di Responsabile unico del procedimento, sono state attribuite all'unico funzionario area C con posizione organizzativa le complesse funzioni di Direttore, Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, Gestore segnalazioni antiriciclaggio, Responsabile della transizione digitale, Responsabile protezione dati e Responsabile ufficio Albo, Elenco e Registro. In considerazione delle funzioni attribuite è stato necessario, alla luce dell'esigua pianta organica, procedere all'attribuzione dei ruoli di responsabili degli altri uffici a Consiglieri non potendo gli operatori di amministrazione area b svolgere i ruoli di responsabili di procedimento. In ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno la rotazione del personale avrebbe causato inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi all'utenza. Pertanto, l'Amministrazione, in attesa di un auspicabile ampliamento della pianta organica, ha ritenuto di non applicare alcuna rotazione del personale, individuando tuttavia nella mappatura dei processi il momento cruciale per individuare, prevenire e controllare comportamenti e fenomeni corruttivi in linea con le azioni di miglioramento della gestione e trasparenza, prevedendo quale fase di ciascun processo il confronto tra il Rup e la Commissione istituzionale competente per materia, garantendo, in tal modo, collegialità e controllo nelle proposte formulate al consiglio.

Data la rilevante influenza che le **caratteristiche organizzative possono avere sul profilo di rischio** dell'amministrazione si rinvia all'Organigramma e al Funzionigramma aggiornati alla delibera consiliare del 12.12.2019 e pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente dell'Ordine.

⁶ Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite nel decreto legislativo 139/2005 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.

⁷ Il Consiglio dell'Ordine è composto da membri eletti, tra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti sia nella Sezione B Esperti contabili, ripartiti in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale ed esercita le funzioni lui conferite nel decreto legislativo 139/2005 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare.

⁸ L'Assemblea è costituita dagli iscritti nell'Albo e nell'Elenco Speciale.

⁹ Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel registro dei revisori contabili. Vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.



2. Contenuto, finalità e obiettivi strategici del Piano

Il Piano contiene anzitutto una *mappatura* delle attività dell'Ordine *maggiormente esposte al rischio* di corruzione e inoltre l'indicazione degli *strumenti* che l'Ente ha adottato o intende adottare per la gestione di tale rischio. Contiene altresì una *sezione* dedicata al *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* dell'Ordine. Il presente Piano è *pubblicato* sul *sito istituzionale* dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" ed è inoltre consegnato ai **dipendenti e ai collaboratori** affinché ne prendano atto, lo osservino e lo facciano rispettare. E' altresì trasmesso, unitamente al **codice di comportamento** di cui al D.P.R. n. 62/2013, ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli Organi nazionali competenti secondo le modalità di seguito indicate.

Il PTPC, nel quadro dei suoi **obiettivi strategici**, è *finalizzato* anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di *conflitto d'interesse*;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla *inconferibilità e incompatibilità degli incarichi* previste dal d.lgs. 39/2013.

3. Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella normativa e nei PNA già richiamati in premessa sono stati identificati come destinatari del PTPC:

1. i componenti del *Consiglio dell'Ordine*;
2. i componenti del *Consiglio di Disciplina dell'Ordine*;
3. i componenti del Collegio dei *Revisori*;
4. il *personale*¹⁰ dell'Ordine;
5. i componenti delle Commissioni (anche esterni);
6. i consulenti e i collaboratori;
7. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

4. Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

¹⁰ Tutti i dipendenti, indipendentemente dalla qualifica: a) devono osservare le misure contenute nel Piano segnalando eventuali illeciti conflitti di interesse; b) devono partecipare al processo di gestione del rischio; c) devono svolgere attività informativa al Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione; d) sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano. La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare, così come previsto nel codice disciplinare.



5. Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ODCEC di Napoli nord e i relativi compiti e funzioni sono:

- l' Organo di indirizzo politico-amministrativo:

Il Presidente e il Consiglio:

a) designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);

b) adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8, della l. n. 190);

c) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

- Il Responsabile della prevenzione e corruzione¹¹

¹¹ Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) (PNA 2018 – Allegato 2)

Istituzione della figura del RPCT

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli interni già presenti nella p.a.

Criteri di scelta del RPCT

- L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali *modifiche organizzative* necessarie per assicurare *funzioni e poteri idonei* per lo svolgimento dell'incarico con *piena autonomia ed effettività*.

Compiti e poteri del RPCT

- L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

- L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

- L'art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.

- L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

□ L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la *relazione annuale* recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

□ L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di *Responsabile per la trasparenza*, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

□ L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare *richiesta di riesame* al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.

□ L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

□ L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei *Codici di comportamento* nell'amministrazione, il *monitoraggio annuale* della loro attuazione, la *pubblicazione* sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

□ L'art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti *obblighi di informazione nei confronti del RPCT*, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

□ L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione” 1.

□ L'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”.

I rapporti con l'organo di indirizzo

□ L'art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che “l'organo di indirizzo definisce gli *obiettivi strategici* in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

□ L'art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la *relazione annuale* sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.



L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli nord non è dotato, in pianta organica, di *dirigenti né di altro personale con profilo dirigenziale*.

L'organico dell'Ente, infatti, è costituito da n. 3 dipendenti di cui solo n. 1 funzionario di area C e n. 2 unità di personale di area B.

Non avendo l'Ordine dipendenti con profilo dirigenziale in pianta organica, le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine quale RPCT sono attribuite al funzionario con posizione organizzativa (Area C) dott. Antonio Bova il cui nominativo è pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente in adeguamento alle indicazioni fornite dal **PNA 2016** con specifico riferimento per gli **Ordini Professionali**, con poteri integrati alla luce delle novità normative indicate in premessa.

Il **PNA 2016**, con riferimento specifico agli **Ordini professionali** prevede quanto segue: “**Rinviando al § 5.2. della parte generale per le questioni di inquadramento complessivo**, si evidenzia che **nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti**, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il **RPCT** potrà essere individuato in un **profilo non dirigenziale** che garantisca comunque le **idonee competenze**. *Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali*. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere. In

□ L'art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

□ La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che “*l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività*”.

I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

□ L'art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il “controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

□ L'art. 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

□ La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT (di cui si dà conto più avanti) messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co.7, l. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con “Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

□ L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

□ L'art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. (Sul punto giova ricordare che il Responsabile della trasparenza coincide, di norma con il Responsabile della prevenzione della corruzione - sul punto cfr. PNA 2016, § 5.2.)

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

□ Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

□ Ai sensi dall'art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”

In tema di responsabilità del RPCT

□ A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che “In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”. L'art. 14 stabilisce altresì che “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.



questi casi, è auspicabile, al fine di prevedere forme di responsabilità collegate al ruolo di RPCT, che i Consigli nazionali, gli ordini e collegi territoriali - nell'impossibilità di applicare le responsabilità previste dalla l. 190/2012 ai consiglieri -definiscano e declinino forme di responsabilità almeno disciplinari, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, con apposite integrazioni ai propri codici deontologici".

Al paragrafo § 5.2. del PNA 2016 si evidenzia quanto segue:

"Gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016)¹². Sempre nell'ottica di un effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, ad essi spetta anche **la decisione in ordine all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività.** (...) Si evidenzia, infine, quanto disposto dal decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione» che, all'art. 6, co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di "gestore" al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto "gestore". L'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che **«l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...»** (41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Viene superata la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei all'incarico. Tale nuovo orientamento, che risponde a esigenze di amministrazioni con un numero ridotto di dirigenti di vertice, è tuttavia opportuno sia letto in relazione alla necessità che il **RPCT debba poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.** (...). In caso di **carenza di posizioni dirigenziali**, soprattutto per **gli enti di piccole dimensioni**, può essere individuato **un dipendente con "posizione organizzativa"**, fermo restando quanto sopra esposto nel caso di nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale. Il decreto, infatti, stabilisce che l'organo di indirizzo disponga **eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.**

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell'incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC.

Per incrementare le **garanzie del ruolo esercitato dal RPCT** è intervenuta l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC di **eventuali misure discriminatorie** -quindi non più solo in caso di revoca-dirette o indirette nei confronti del RPCT **comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni.** In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, può essere letta la novella legislativa laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione

¹² Per gli enti locali la norma precisa che «il piano è approvato dalla giunta». Per quanto riguarda le Province, la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», nel ridefinire la forma di governo provinciale (cui sono dedicati i commi da 54 a 56) non prevede più la "giunta", a favore di una gestione collegiale di "presidente" e "consiglio delle funzioni provinciali". Si ritiene, pertanto, che nelle Province, attesa l'assenza di Giunta, l'adozione del PTPC, debba, di norma, prevedere un doppio passaggio: l'approvazione da parte del Consiglio provinciale di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC e l'adozione da parte del Presidente, fatta salva una diversa previsione statutaria. Ne consegue che la responsabilità in caso di "omessa adozione" si configura in capo all'organo competente all'adozione finale, individuato, salvo diversa disposizione statutaria, nel Presidente. Resta fermo che per omessa adozione si intende tutto quanto evidenziato dall'Autorità nell'art. 1, lett. g) del «Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento» del 9 settembre 2014. Quanto previsto sull'organo competente ad adottare il PTPC è da intendersi riferito anche all'adozione dei codici di comportamento. La medesima indicazione vale altresì per le città metropolitane come precisato al §3 dell'approfondimento del presente PNA. Resta fermo quanto previsto dall'Aggiornamento 2015 al PNA (§ 4.1) per quel che riguarda gli enti territoriali caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (Consiglio) ed uno esecutivo (Giunta) nonché per quelli dotati di un solo organo di indirizzo. Tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, co. 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016). Si raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. Tra questi già l'art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. In tal caso, ad esempio, può darsi come indicazione quella di pubblicare "dati ulteriori" in relazione a specifiche aree a rischio. La mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014.



previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano»(art. 41, co. 1

,lett. l), d.lgs. 97/2016).c)Supporto conoscitivo e operativo al RPCT.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei»al RPCT.

È, dunque, altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura **organizzativa di supporto adeguata**, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.

Dall'altra, che vengano assicurati al RPCT **poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.**

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l'autonomia di ogni amministrazione o ente, appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPC

T. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante **appositi atti organizzativi** che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. Tale struttura, che potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica di integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit, alle strutture che curano la predisposizione del piano della performance).

A tal riguardo, è opportuno prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT.

Nel PTPC sono esplicitate le **soluzioni organizzative** adottate in tal senso.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT è tanto più evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal d.lgs. 97/2016. In tale contesto il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, co.7, d.lgs. 33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l'accesso riguardi dati a pubblicazione obbligatoria o meno).

Come già evidenziato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, nella l. 190/2012 sono stati succintamente definiti i poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché nella sua attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. All'art. 1, co. 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate. L'atto di nomina del RPCT dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con cui si invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso la necessaria collaborazione. Al riguardo si rammenta che l'art. 8 del d.p.r. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore.

È imprescindibile, dunque, un **forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione**. Per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC è necessario contenga regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento del RPCT.

Ove necessario, il PTPC può rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura.

Emerge più chiaramente che il **RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione**¹³.

Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste **la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare**, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art.1, co.12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso”.

¹³ Lo stesso d.lgs. 165/2001 all'art. 16, co. 1 lett. l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, d'altra parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo anche informazioni necessarie per l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio. Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell'adozione e dell'attuazione delle misure di prevenzione. Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell'OIV, come specificato al §5.3. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016). Dall'altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione anche all'OIV (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).e)



Svolge le seguenti funzioni:

- a) propone al Consiglio dell'Ordine il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) redige, e quindi trasmette al Consiglio dell'Ordine una relazione sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine;
- c) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- d) verifica l'efficace attuazione e idoneità del Piano, anche con riferimento a eventuali proposte formulate dai dipendenti;
- e) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- f) riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- g) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al Piano, il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013;
- h) deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria secondo le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva informazione all'ANAC, di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- i) segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- j) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione.

Il Responsabile della prevenzione e corruzione può richiedere, in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

- Tutti i dipendenti dell'ODCEC:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.);
- b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- c) segnalano le situazioni di illecito all'Ufficio preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- d) segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; Codice di comportamento);

- I collaboratori a qualsiasi titolo dell'ODCEC:

- a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.

Rapporti del RPCT con altre figure

Tenuto conto della dimensione della struttura, l'Amministrazione ha attribuito gli incarichi di:

- *“Gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette alla luce della disciplina dell'antiriciclaggio¹⁴*

¹⁴ Rapporti del RPCT con altre figure alla luce del PNA 2016: Si evidenzia, infine, quanto disposto dal **decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione»** che, all'art. 6, co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett.h) del decreto, la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando congruamente, se affidare l'incarico di “gestore” al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di coordinamento tra RPCT e soggetto “gestore”. In riferimento al Responsabile aggiornamento dati stazione appaltante (RASA) si riporta quanto previsto dal PNA 2016 e richiamato nel PNA 2018: “l'Autorità ha ritenuto di individuare nel RPCT - nel silenzio del legislatore, e al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni



- al dott. Antonio Bova, funzionario dell'Ordine (area C - con posizione organizzativa) come da delibera consiliare n. 8 del 12.12.2019;
- *Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA)* al dott. Vincenzo Natale, Consigliere Tesoriere confermato con delibera consiliare n. 8 del 12.12.2019
 - *Responsabile della Protezione dei Dati - RPD*¹⁵ al dott. Antonio Bova, funzionario dell'Ordine (area C - con posizione organizzativa) come da delibera consiliare n. 8 del 12.12.2019;
 - *Responsabile Transizione digitale* al dott. Antonio Bova, funzionario dell'Ordine (area C - con posizione organizzativa) come da delibera consiliare n. 8 del 12.12.2019;
 - *Responsabile della gestione documentale, del servizio del protocollo informatico, della gestione dei flussi e degli archivi* al Consigliere Segretario dott. Sandro Fontana

appaltanti (AUSA) - il soggetto più idoneo a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il nome all'interno del PTPC. Si è fatta salva la facoltà delle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza.

¹⁵ A riguardo nel **PNA 2018** si osserva quanto segue: Un indirizzo interpretativo con riguardo ai rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - **RPD**, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39), è stato sollecitato all'Autorità da diverse amministrazioni. Ciò in ragione della circostanza che molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate a individuare anche il RPD. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli **enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali**, le Regioni e gli enti locali, le università. Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015e 2016). **Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).** Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, **per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT.** Si valuta, infatti, che la **sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni**, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT. **Eventuali eccezioni** possono essere ammesse solo in **enti di piccole dimensioni** qualora la carenza di personale renda, da un punto di vista organizzativo, non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, **con motivata e specifica determinazione**, possono attribuire **allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD.**

Giova sottolineare che il medesimo orientamento è stato espresso dal **Garante per la protezione dei dati personali nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico**, laddove ha chiarito che «In linea di principio, è quindi ragionevole che negli enti pubblici di grandi dimensioni, con trattamenti di dati personali di particolare complessità e sensibilità, non vengano assegnate al RPD ulteriori responsabilità (si pensi, ad esempio, alle amministrazioni centrali, alle agenzie, agli istituti previdenziali, nonché alle regioni e alle asl). In tale quadro, ad esempio, avuto riguardo, caso per caso, alla specifica struttura organizzativa, alla dimensione e alle attività del singolo titolare o responsabile, l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, **considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RPD attribuisce al RPD.** Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una **figura di riferimento** anche per il RPCT, anche se naturalmente **non può sostituirsi ad esso** nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle **istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato** che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono **decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali** ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame. Le considerazioni sopra espresse per le amministrazioni e gli enti valgono anche per i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 tenuti a nominare il RPCT, qualora, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, siano obbligati a designare anche il RPD. Ci si riferisce agli enti pubblici economici, **agli ordini professionali**, alle società in controllo pubblico come definite all'art. 2, co. 1, lett. m), del d.lgs. 175 del 2016, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.



Le attività sono esercitate dal RPCT, secondo le modalità specificate nel PTPC, in considerazione della ridotta pianta organica, con il supporto di un gruppo di lavoro composto dal *Referente* (Consigliere Tesoriere dott. Vincenzo Natale) e dal *Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013* (dott. Aldo Di Domenico)

Il *consulente legale* incaricato dall'Ordine fornirà ove richiesto, supporto su questioni giuridiche/interpretative che dovessero insorgere in relazione alle attività di predisposizione/monitoraggio del PTPC e di aggiornamento della Sezione "Amministrazione Trasparente" e in genere sulle problematiche che possano porsi, anche a seguito delle novità normative in materia di anticorruzione, di trasparenza ed in particolare di accesso generalizzato e di obblighi di pubblicazione.

Referente

Le funzioni di Referente con il compito di fornire al RPCT tutti gli elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono attribuite, come da delibera consiliare del 17 maggio 2018, al Consigliere Tesoriere dott. Vincenzo Natale, il cui nominativo è pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente

Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni:

Le funzioni di *Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni* sono attribuite al dipendente (Area B), dott. Aldo Di Domenico, nominato con delibera consiliare del 17 maggio 2018, il cui nominativo è pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente in adeguamento alle indicazioni fornite dal PNA 2016.

6. Gestione del rischio - Attività sensibili alla corruzione - Aree di rischio

In osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., si è proceduto alla **mappatura** delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei **processi** più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le *aree di rischio* comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 e riprodotte nel P.N.A. 2015 nonché **quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali dell'Ordine come indicato nel PNA 2016 e da ultimo dal PNA 2019**

A titolo di primo impianto, sono oggetto di particolare monitoraggio le seguenti attività:

- le attività che comportano l'adozione di provvedimenti relativi alla tenuta dell'Albo e del Registro del Tirocinio
- la gestione di procedimenti disciplinari;
- l'assegnazione di forniture e servizi;
- il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione;
- le procedure di selezione e di valutazione del personale;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150/2009;
- il rilascio di documenti che presuppongono la verifica del possesso di titoli del richiedente (certificazioni);
- la gestione cassa: pagamenti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica.
- l'esame e valutazione delle offerte formative di enti terzi e loro controllo;
- l'attribuzione dei crediti formativi agli iscritti;
- l'organizzazione e lo svolgimento di eventi formativi da parte dell'Ordine;
- il rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli iscritti;
- l'indicazione dei professionisti per lo svolgimento di incarichi (es arbitrato e revisione);
- l'assegnazione di incarichi agli iscritti quali gestori delle crisi da sovraindebitamento per conto dell'Ordine verificare allegato



- **formazione professionale continua**¹⁶;
- **rilascio di pareri di congruità** (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali)¹⁷;
- **indicazione di professionisti** per l'affidamento di incarichi specifici¹⁸.

¹⁶ **Formazione professionale continua:** La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso. Ciascun ordinamento professionale ha, infatti, provveduto all'emanazione di un proprio regolamento in materia di formazione, previo parere favorevole del Ministero vigilante.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, si è concentrata l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo. In particolare ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:

esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);

esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;

vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;

organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;

mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;

mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;

mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;

inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.

Possibili misure

controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti, successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;

introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e collegi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli eventuali costi sostenuti;

controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.

¹⁷ **Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali**

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

Possibili eventi rischiosi:

incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;

effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;

valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Possibili misure

necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, ove non già adottato in base all'autonomia organizzativa degli enti, che disciplini la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni; rotazione dei soggetti che istruiscono le domande; organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

¹⁸ **Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi**

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

Tra le varie fonti di disciplina vi è il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», che prevede, in relazione alle attività di collaudo statico, ad esempio, che «Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una



Il *monitoraggio* ai fini della prevenzione della corruzione interessa anche:

- le materie in generale oggetto di incompatibilità e inconfiribilità (incarichi amministrativi di vertice);
- il comportamento del personale dipendente e/o dei collaboratori
- la riscossione tassa iscrizione Albi e diritti di segreteria e entrate varie per servizi resi a terzi.

L'elenco che precede potrà essere incrementato, con modifica del Piano triennale, durante il corso di validità dello stesso, con altre attività ritenute esposte a rischio.

6.1. Modalità di valutazione delle aree di rischio:

Per ciascun processo sono individuati i potenziali *rischi corruttivi*, la *probabilità del verificarsi* di tali rischi nonché le *proposte di prevenzione*. La valutazione del grado di rischio è condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle *ulteriori misure di prevenzione* indicate nel Piano stesso.

L'analisi del rischio con l'individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione dei Responsabili dei singoli procedimenti per le aree di rispettiva competenza, del Referente Consigliere Tesoriere e del Collegio dei Revisori applicando gli **indici di valutazione del rischio** indicati **nell'allegato 1 al P.N.A. del 2019**.

Salvo che non sia diversamente stabilito, l'attuazione delle ulteriori misure di prevenzione deve essere assicurata entro il primo anno di applicazione del presente Piano (**31 dicembre 2020**).

Vedi allegato 1 Analisi dei Rischi

7. Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento alle fasi sia di formazione sia di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Vedi allegato 1 Analisi dei Rischi

In aggiunta alle misure indicate nella suddetta tabella è richiesto:

- *in riferimento alle situazioni di conflitti di interesse*
a ciascun responsabile di procedimento e a ciascun dipendente di segnalare le eventuali **situazioni di conflitto di interesse** esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione.
- *in riferimento agli Incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti*

terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore» (art. 67, co. 4). Vi sono, poi, altri casi in cui normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere un'indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi.

Possibili eventi rischiosi

Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine o collegio incaricato – in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

Possibili misure

Le misure preventive potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo).



all'Organo di indirizzo l'adozione di apposito atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto di quanto stabilito. In tale atto sono disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento dell'autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto incompatibili con l'impiego pubblico, la procedura di autorizzazione, l'apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione;

- *in riferimento all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro*
all'Organo di indirizzo, al fine di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l'aggiornamento degli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

L'Ordine procede inoltre all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o responsabili di procedimento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ordine nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

- *in riferimento alla Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione*
ai Responsabili del Procedimento competenti all'adozione degli atti di riferimento di verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a soggetti a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento di commesse o di concorso, o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 39 del 2013, l'assegnazione agli uffici che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013.

7.1. Formazione del personale

In considerazione delle ridotte dimensioni della pianta organica programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione interesseranno il RPCT, il Referente ed gli altri dipendenti individuati di volta in volta in relazione all'argomento trattato.

La formazione potrà essere attuata attraverso:

- corsi di formazione;
- e-mail di aggiornamento;
- note informative interne.

7.2. Obblighi di informazione

I dipendenti e/o collaboratori informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile qualsiasi anomalia accertata e le motivazioni della stessa. L'Ordine è tenuto a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 bis del d.lgs 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione degli illeciti. Il Responsabile può anche tener conto di segnalazione che provengono da eventuali portatori esterni all'Ordine, purché non anonimi che evidenzino situazioni di anomalie e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

L'Ordine garantisce comunque l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti tenendo anche conto delle indicazioni



fornite dall'ANAC con la Determinazione n.6 del 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.whistleblower)".

L'articolo 1, comma 51 della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (whistleblower). Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Le politiche dell'Ordine in merito all'istituto ricalcano il nuovo articolo 54 bis prevede che "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione tramite e-mail all'indirizzo di posta pubblicato sul sito utilizzando il rinvenibile direttamente sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

7.3.Disposizioni in merito alla rotazione del personale

Rotazione ordinaria

La rotazione del personale e/o dei collaboratori è attuata compatibilmente con la disponibilità di posti nell'organico dell'Ordine, e in considerazione della competenza professionale del personale, e non trova applicazione per le attività infungibili o altamente specializzate. Nei casi in cui si procede all'applicazione del principio della rotazione del personale si provvede a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

Tenuto conto dei limiti alla rotazione del personale dovuti alle ridotte dimensioni dell'ente e di quanto previsto dal PNA 2019 sul punto, in combinazione o in alternativa alla rotazione, si ricorre alla c.d. "segregazione delle funzioni", misura che attribuisce a soggetti diversi i compiti relativi a:

- a) svolgimento di istruttorie e accertamenti;
- b) adozione di decisioni;
- c) attuazione delle decisioni prese;
- d) effettuazione delle verifiche.

Rotazione straordinaria

L'Ordine prevede e monitora la misura della rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*» (**rotazione straordinaria**) ai sensi della delibera 215/2019¹⁹ recante «*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*», che si intende qui integralmente richiamata per l'attuazione della misura.

.

¹⁹ L'Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria. In particolare si fa riferimento:

- alla identificazione dei *reati presupposto* da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- al *momento del procedimento penale* in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.



7.4. Codice di comportamento e *pantouflage*

Codice di comportamento

Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", l'Ordine ha provveduto ad adottare il proprio **codice interno di comportamento** alla luce delle nuove disposizioni ad esso applicabili. Qualunque violazione del codice di comportamento dovrà essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta.

Il Codice è pubblicato sul sito web istituzionale e, al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai collaboratori e ai consulenti in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del suddetto Codice, l'Ordine dispone l'adeguamento degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione anche relativamente ai rapporti di lavoro autonomo.

Si prevede per il **2020** un aggiornamento del Codice di comportamento conseguente alle nuove linee guida ANAC di prossima emanazione (come indicato nel **PNA 2019**)

Divieti post-employment (Pantouflage)

In riferimento al rischio del c.d. *pantouflage* previsto dall'art. 15 comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001, e conseguentemente alle verifiche del Codice di comportamento, come suggerito dalla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, l'Ordine prevede l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

7.5. Obblighi di trasparenza

L'Ordine assicura la massima trasparenza amministrativa, garantendo la corretta e completa applicazione della normativa vigente alla luce d.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012.

Il RPCT vigila che la pubblicazione nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" venga effettuato come previsto dal programma.

Nello svolgimento della sua attività il RPCT dell'Ordine, come indicato dalla deliberazione ANAC 1074 del 21 novembre 2018, potrà confrontarsi con il Responsabile Protezione Dati (DPO previsto dal Regolamento (UE) 2016/679), per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali come ad esempio, in caso di istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato.

MONITORAGGIO E RIESAME

Ai fini dell'efficace attuazione di quanto previsto nel PTPC è indispensabile prevedere un puntuale monitoraggio circa lo stato di avanzamento delle azioni incluse nel Piano, da attivare nell'intero arco temporale coperto dallo stesso.

La responsabilità del monitoraggio del PTPC è attribuita al RPCT che, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e di quanto disposto dal PNA, annualmente predispone una relazione sulle attività di monitoraggio svolte, sugli esiti delle stesse, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano, secondo il formato standard definito dall'ANAC.

La relazione è pubblicata sul sito internet dell'Ordine, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".

I dati sono raccolti dal **RPCT** avvalendosi del contributo del **referente**.

Alla luce di quanto indicato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, nell'attività di monitoraggio, il RPCT si è avvalso a tali fini anche di altri servizi dell'Ordine. Come rammentato nell'aggiornamento al PNA del 3 agosto 2016, infatti, "nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura.

Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.



Considerata le piccole dimensioni dell'Amministrazione e la ridotta pianta organica, sarà seguito, come già fatto negli anni pregressi in considerazione della ridotta pianta organica, un **sistema di monitoraggio su più livelli**, in cui in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT con il supporto del Referente e del Responsabile pubblicazione dati.

Il monitoraggio di primo livello, dunque, sarà attuato in autovalutazione da parte del Referente e dai Responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa (come da organigramma e funzionigramma dell'Ordine) che ha la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura.

Il monitoraggio di secondo livello, dunque, è stato attuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto e/o dagli altri organi con funzioni di controllo interno, (Referente, Collegio dei Revisori e Responsabile pubblicazione dati)

Il RPCT, unitamente alla struttura di supporto, tiene conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali concentrare l'azione di monitoraggio. Nel pianificare le verifiche si dovrà tener conto anche dell'esigenza di includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti. Le verifiche programmate non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Coerentemente al principio guida della "gradualità" e tenendo nella dovuta considerazione le specificità degli enti di dimensioni ridotte come gli Ordini professionali si propone un **monitoraggio annuale (entro il 10 dicembre)** sull'attuazione delle misure.

Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT dovrà verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

A tal fine si ritiene utile (come indicato dall'ANAC nel **PNA 2019**) prevedere, nel corso dell'anno, incontri tra il RPCT (con la struttura di supporto) e i responsabili dell'attuazione delle misure.

Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.

Al fine di agevolare i controlli, inoltre, può essere utile ricorrere a sistemi informatizzati o spazi digitali condivisi dove far confluire tutti i documenti che formalizzano le misure.

Considerate le scarse risorse dell'Amministrazione il monitoraggio di secondo livello potrà essere effettuato attraverso campionamento delle misure da sottoporre a verifica. di "tipo ragionato" basato sui seguenti criteri:

- le misure di prevenzione dei processi risultati a più elevata esposizione al rischio;
- le misure di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali;
- le misure di quei processi le cui strutture non hanno fatto pervenire l'autovalutazione.

I responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT.

È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia conto all'interno del PTPCT, nonché all'interno della Relazione annuale del RPCT.

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

È opportuno che il monitoraggio delle misure non si limiti alla sola attuazione delle stesse ma contempli anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al RPCT, supportato dal Referente e coadiuvato dal Collegio dei Revisori (in assenza negli ordini professionali di organismi deputati all'attività di valutazione



delle performance, quali OIV e organismi con funzioni analoghe o dalle strutture di vigilanza e audit interno)²⁰.

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del “miglioramento progressivo e continuo”.

È opportuno che tale attività (come indicato dall’Anac nel PNA 2019) abbia una **frequenza almeno annuale (entro il 15 dicembre)** per supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione.

Il **riesame** periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio sarà un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell’amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ed è realizzato con il supporto del Referente (nella raccolta delle autovalutazioni dei responsabili delle unità organizzative) e il contributo metodologico del Collegio dei revisori (in assenza negli ordini professionali degli organismi deputati all’attività di valutazione delle performance, quali OIV e organismi con funzioni analoghe e/o delle strutture di vigilanza e audit interno).

Di seguito si riportano gli indicatori di monitoraggio previsti dall’**allegato 1 al PNA 2019 ai quali si rinvia**

Tipologia di misura	Esempi di indicatori
misure di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc
misure di trasparenza	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
misure di definizione e di promozione dell’etica e standard di comportamento;	numero di incontri o comunicazioni effettuate
misure di regolamentazione	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
misure di semplificazione	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi

²⁰ L’idoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: l’erronea associazione della misura di trattamento all’evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti; una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso); una definizione approssimativa della misura o un’attuazione meramente formale della stessa. L’aver inserito nel PTPCT misure basate su un “mero formalismo” molto probabilmente determinerà bassi livelli di idoneità. L’idoneità potrà anche essere rilevata attraverso il verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura. Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT dovrà intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.



misure di formazione	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)
misure di sensibilizzazione e partecipazione	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
misure di rotazione	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
misure di segnalazione e protezione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
misure di disciplina del conflitto di interessi	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente
misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (<i>lobbies</i>).	presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo



Trasparenza e Integrità



8. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la *definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza*. La *soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, per effetto della nuova disciplina, comporta che *l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza* non sia oggetto di un separato atto, ma sia *parte integrante del PTPC* come “*apposita sezione*”²¹.

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Un'elencazione, da ritenersi non tassativa, delle attività svolte dall'Ordine è rinvenibile nella seguente tabella:

Attività-Procedimenti	Fasi Procedimento (1.iniziativa, 2.istruttoria, 3.decisoria,4. integrativa dell'efficacia) Unità Organizzativa e RUP (fasi 1-2-4) - Consiglieri delegati – Consiglio (fase 3)
Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale	Ufficio Albo – Presidente/ Commissione Albo, Elenco, Registro - Consiglio dell'Ordine - Presidente e/o Segretario
Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	Ufficio Albo – Presidente/ Commissione Albo, Elenco, Registro -Presidente
Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio	Ufficio Tirocinio - Presidente/ Commissione Albo, Elenco, Registro - Consiglio dell'Ordine - Presidente e Segretario
Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti	Ufficio Tirocinio - Presidente/ Commissione Albo, Elenco, Registro - Presidente
Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti	Segreteria Consiglio di disciplina - Consiglio di Disciplina territoriale - Presidente Consiglio di Disciplina territoriale
Accredito eventi formativi, realizzazione e gestione degli stessi.	Ufficio FPC – Presidente/ Commissione Formazione - Consiglio dell'Ordine
Riconoscimento crediti FPC degli Iscritti	Ufficio FPC – Presidente/ Commissione FPC
Pareri e/o valutazioni in materia di onorari e	Ufficio Amministrazione - Presidente/

²¹ “Quest’ultima deve contenere, dunque, le *soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente*. In essa devono anche essere chiaramente *identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni*. Si raccomanda alle amministrazioni e agli altri enti e soggetti interessati dall’adozione di misure di prevenzione della corruzione, di curare la *partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità*”. In tal senso testualmente il PNA 2016.



Compensi professionali	Commissione Liquidazione Parcelle - Consiglio - Presidente
Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.	Ufficio di Presidenza - Presidente
Accesso documentale (Capo V l. n. 241 del 1990)	Responsabile unico procedimento - Presidente o/Segretario
Accesso civico (art. 5, co 1, Decreto Trasparenza)	RPCT – Referente corruzione e trasparenza – Responsabile pubblicazione dati
Accesso generalizzato - FOIA (art. 5, co 2, Decreto Trasparenza)	RPCT – Referente corruzione e trasparenza - Responsabile unico procedimento

9. Le principali novità

L'Ordine prosegue l'impegno a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dalla normativa vigente alla luce d.lgs. 97/2016 che ha introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012²², mediante l'aggiornamento del sito web istituzionale alla specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente" accessibile dalla homepage del sito articolata secondo il modello proposto nell'allegato al citato decreto, tenendo altresì conto delle istruzioni del Consiglio Nazionale in qualità di ente vigilante ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 139/2005.

Non avendo l'Ordine dipendenti con profilo dirigenziale in pianta organica, le funzioni in materia di trasparenza e integrità dell'Ordine quale RPCT sono attribuite al funzionario con posizione organizzativa (Area C profilo C1) dott. Antonio Bova, il cui nominativo è pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente in adeguamento alle indicazioni fornite dal PNA.

Referente

Le funzioni di *Referente* con il compito di fornire al RPCT tutti gli elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono attribuite, in considerazione della ridotta pianta organica al dott. Vincenzo Natale (Consigliere Tesoriere), il cui nominativo è pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente.

²² La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. L'Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del PNA di **rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti**. All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni. Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza è definito all'art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013. Il decreto persegue, inoltre, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all'art. 3 del d.lgs. 33/2013:

- La prima (co. 1-bis) prevede la *possibilità di pubblicare informazioni riassuntive*, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all'ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.
- La seconda (co. 1-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di *modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte* prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per **gli ordini e collegi**



Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni²³

Le funzioni di *Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni* sono attribuite al funzionario, dott. Aldo Di Domenico, nominato con specifica delibera, il cui nominativo è pubblicato sul sito dell'Ordine nella Sezione Amministrazione Trasparente in adeguamento alle indicazioni fornite dal PNA 2016.

10. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

I termini e le modalità per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente alla luce d.lgs. 97/2016 e il suo coordinamento con il P.T.P.C. sono indicati nelle linee guida sulla trasparenza approvate dall'ANAC.

Per la redazione del piano il Responsabile della trasparenza si relaziona con il *Referente*, Responsabile pubblicazione dati, i *Responsabili delle Unità Organizzative, dipendenti* e *Collegio dei Revisori* per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano. Tutti i responsabili delle unità organizzative e dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

La tabella riportata nell'allegato 2 del Piano riporta gli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 applicabili all'Ordine con i tempi di completamento.

11. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il Programma, quale sezione del PTPC, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

12. Processo di attuazione del Programma

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" è inoltre pubblicato un invito espresso a tutti gli interessati ad inviare all'indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza eventuali suggerimenti e proposte di miglioramento.

13. Accesso agli atti e Accesso civico

L'Ordine dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 e di accesso civico ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche.

I *Responsabili del procedimento* si pronunciano in ordine alle richieste di *accesso ai documenti amministrativi* di cui alla legge n. 241 del 1990 (c.d. "accesso documentale"). Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al Responsabile di cui al comma 9 bis dell'art. 2 della legge n. 241/1990 – individuato nella persona del Segretario del Consiglio dell'Ordine o del Segretario del Consiglio di Disciplina, per quanto di competenza – perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti.

Il *RPCT*

si pronuncia in ordine alla richiesta di *accesso civico* e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Si raccorda con:

- il *Referente*, dott. Vincenzo Natale²⁴, per la gestione e il coordinamento di tutte le tipologie di domanda di accesso
- e

²³ Delibera consiliare n. 6 del 17.05.2018.

²⁴ Nominato con delibera consiliare n. 6 del 17.05.2018



- il *Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati*, dott. Aldo Di Domenico²⁵, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013 quale soggetto obbligato a fornire e pubblicare i dati necessari a garantire il costante aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente".

Nel caso in cui il soggetto tenuto a dare riscontro non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo (*Segretario del Consiglio dell'Ordine*) che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

²⁵ Nominato con delibera consiliare n. 6 del 17.05.2018



Disposizioni finali



14. Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione

Annualmente entro il termine stabilito dall'ANAC il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza *trasmette* al Consiglio dell'Ordine una *relazione* sull'attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura la *pubblicazione* sul sito istituzionale dell'Ordine utilizzando le istruzioni e gli appositi modelli indicati da Anac.

15. “Dati ulteriori”

L'Ordine, per il tramite del RPCT, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione:

- Incarichi assegnati agli Iscritti dal Consiglio Direttivo dell'Ordine;
- Incarichi assegnati agli Iscritti dal Presidente dell'Ordine;
- Incarichi assegnati agli Iscritti quali gestori delle crisi da sovraindebitamento per conto dell'Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine;
- Informazioni e dati relativi alla tutela dei dati personali.

16. Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del Piano

In seguito all'approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012, l'Ordine si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi ivi indicati:

Attività da eseguire	Indicazione temporale	Strutture competenti
Diffusione del presente Piano tra gli uffici dell'Ordine e pubblicazione sul sito web	Contestualmente all'entrata in vigore del Piano	RPCT/Referente
Verifica della conformità strutturale del sito web istituzionale dell'Ordine, ed eventuale adeguamento agli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Piano	RPCT/Referente/Responsabile pubblicazione dati
Ricognizione dei principali procedimenti di competenza dell'Ordine e dei relativi termini di conclusione. Formulazione di proposte di misure per il monitoraggio del rispetto dei suddetti termini	Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del piano	RPCT/Referente/Consigliere Segretario con il supporto del Consulente legale dell'Ordine e l'esperto in materia di qualità
Informatizzazione dei processi e/o relativa implementazione (PagoPa, Protocollo informatico, sito e gestionali)	Entro il 30.11.2020	RTD/Tesoriere /Consigliere Segretario



Revisione del codice di comportamento. Verifica eventuale aggiornamento procedure inerenti il rapporto di impiego del personale	Entro 6 mesi dalla emanazione delle nuove linee guida Anac	RPCT/Referente-Tesoriere Con il supporto del Consulente legale dell'Ordine e del Consulente del lavoro
Implementazione della condivisione delle fasi procedurali	Entro il 30.11.2020	Direttore - Tesoriere Con il supporto del Consulente legale dell'Ordine e dell'esperto in materia di Qualità
Doppia sottoscrizione degli atti (soggetto istruttore e soggetto titolare del potere di adozione dell'atto finale) nelle aree a rischio specifico degli Ordini professionali: liquidazione parcelle e designazione professionsiti	Entro il 30.11.2020	Direttore - Tesoriere Con il supporto del Consulente legale dell'Ordine e dell'esperto in materia di Qualità
Verifica di eventuale necessità di aggiornamento del Regolamento o procedure per la designazione dei professionisti	Entro il 30.11.2020	Referente/Tesoriere Con il supporto del Consulente legale dell'Ordine
Regolamento dei contributi e delle sovvenzioni	Entro il 30.11.2020	Referente/Tesoriere Con il supporto del Consulente legale dell'Ordine



17. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

In ogni caso il Piano è *aggiornato con cadenza annuale* ed ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal RPCT ed approvate con provvedimento del Consiglio dell'Ordine.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante *pubblicazione*²⁶ della versione modificata del documento sul *sito istituzionale* dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente e/o collaboratore.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia.

18. Entrata in vigore

Il presente piano entra in vigore dal 31.01.2020.

²⁶ Sul punto PNA 2016: "Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012) prevedono che il **PTPC debba essere trasmesso all'ANAC**. Al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione".